DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI

Art. 1

Partecipazione di personale militare a missioni internazionali

E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 16.235.103 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 marzo 2005, n. 39. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 138.262.283 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale International Security Assistance Force-ISAF, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 2005, n. 39. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 126.285.892 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 21 marzo 2005, n. 39, di seguito elencate:

a) Over the Horizon Force in Bosnia;

b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;

c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;

d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;

e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 36.332.846 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 2005, n. 39, nel cui ambito opera la missione Integrated Police Unit-IPU. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 614.078 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 21 marzo 2005, n. 39. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 588.866 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 21 marzo 2005, n. 39. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 1.747.501 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE), di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 21 marzo 2005, n. 39. E'

autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 344.870 per la proroga della partecipazione di personale militare al processo di pace in corso per il Sudan, di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 21 marzo 2005, n. 39.

Versione in vigore dal 29 giugno 2005, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali
Estremi	Decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-partecipazione-italiana-a-missioni/art-1-partecipazione-di-personale-militare-a-missioni-internazionali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it